



**UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DELLA
BASILICATA**

REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE AGRARIE, FORESTALI, ALIMENTARI E AMBIENTALI

Articolo 1

Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 44 dello Statuto dell'Università degli Studi della Basilicata, disciplina l'organizzazione e le procedure di funzionamento del Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali, Alimentari e Ambientali, nel seguito denominato Dipartimento, istituito con Decreto Rettorale n. 280 del 10 maggio 2024.

Articolo 2

Compiti e attività

1. Il Dipartimento persegue le finalità previste dal Decreto Rettorale di istituzione e svolge i compiti previsti dagli artt. 21 e 22 dello Statuto, nonché quelli demandati dal Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, dagli altri regolamenti di Ateneo e da specifiche leggi.
2. Il Dipartimento garantisce ad ogni professore e ricercatore ad esso afferente l'esercizio effettivo della libertà di ricerca e di insegnamento, mettendo a disposizione, in relazione alle esigenze e alla disponibilità, spazi, fondi, attrezzature e la collaborazione del personale tecnico-amministrativo.
3. Il Dipartimento, in linea con quanto riportato nel progetto istitutivo, svolge la propria attività di ricerca, didattica e terza missione in tutte le sedi istituzionali dell'Ateneo.

Articolo 3

Modifica della denominazione e/o finalità del Dipartimento

1. La denominazione e/o le finalità del Dipartimento possono essere modificate.
2. La modifica della denominazione e/o delle finalità del Dipartimento è deliberata dal Consiglio di amministrazione, previo parere favorevole del Senato accademico, su motivata proposta approvata a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio del Dipartimento.

Articolo 4

Articolazione in Unità

1. Il Dipartimento può essere organizzato in Unità, comunque denominate, finalizzate alla promozione di azioni e servizi per la ricerca, per il trasferimento tecnologico e delle conoscenze in ambiti più omogenei per discipline o per temi, senza ulteriore aggravio di spesa per l'Ateneo e senza dar luogo a diritto di rappresentanza.
2. La Costituzione delle Unità è deliberata dal Consiglio del Dipartimento a maggioranza assoluta dei componenti, su proposta di almeno 10 professori o ricercatori.
Nella proposta dovranno essere indicate, la durata, la finalità e le funzioni dell'Unità, nonché il nominativo del professore o ricercatore che assumerà le funzioni di coordinatore.
Ciascuna Unità è istituita con provvedimento del Direttore del Dipartimento, con il quale è nominato il coordinatore. Le Unità non possono essere composte da un numero di professori o ricercatori inferiore a 10, salvo casi eccezionali debitamente motivati.



Il Consiglio di Dipartimento approva la composizione delle Unità. Su motivata richiesta un docente o ricercatore può far parte di più Unità.

3. Le Unità, per lo svolgimento delle finalità di cui al comma 1, formulano proposte alla Commissione di ricerca e/o al Consiglio di direzione.
4. Il Consiglio del Dipartimento può delegare specifiche funzioni alle Unità individuate con apposite deliberazioni.

Articolo 5

Organi di governo del Dipartimento

1. Sono organi del Dipartimento:
 - a) il Direttore;
 - b) il Consiglio.

Articolo 6

Altri Organi del Dipartimento

1. Nel Dipartimento, oltre agli organi di cui all'art. 5, sono istituiti:
 - a) il Consiglio di direzione;
 - b) la Commissione paritetica docenti-studenti;
 - c) uno o più Consigli di Corso di studio.
2. Il Consiglio del Dipartimento può istituire, altresì, una Commissione didattica, ovvero una Commissione didattica interstruttura in concorso con altre strutture primarie, e una Commissione di ricerca.

Articolo 7

Direttore del Dipartimento

1. Il Direttore ha la rappresentanza del Dipartimento e svolge le funzioni demandategli dall'art. 24 dello Statuto, dal Regolamento di ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, dagli altri regolamenti di ateneo e da specifiche leggi.
2. Il Direttore è eletto secondo quanto previsto dagli articoli 24 e 53 dello Statuto, con le modalità stabilite nel Regolamento generale di ateneo.

Articolo 8

Consiglio del Dipartimento

1. Il Consiglio del Dipartimento, organo di programmazione e di gestione, esercita le attribuzioni che ad esso sono demandate dall'art. 25 dello Statuto, dal Regolamento di ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, dagli altri regolamenti di ateneo e da specifiche leggi.
2. Il Consiglio del Dipartimento, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 25, comma 2, e dell'art. 29, comma 3, dello Statuto, delega ai Consigli dei corsi di studio l'adozione delle delibere relative alle seguenti materie:

- a) Piani di studio individuali;
- b) Riconoscimento di crediti formativi universitari nei trasferimenti da altri atenei e nei passaggi tra corsi di studio;
- c) Tirocini formativi e di orientamento;
- d) Verifica dei requisiti curriculari e della personale preparazione degli studenti per l'iscrizione ai corsi di laurea magistrale;
- e) Orientamento e tutorato;
- f) Percorsi formativi personalizzati per gli studenti iscritti in regime di tempo parziale.

3. Il Consiglio del Dipartimento può delegare alle Unità, ove costituite, specifiche funzioni, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 21, comma 11, dello Statuto.

4. Fanno parte del Consiglio:

- a) il Direttore;
- b) i professori e i ricercatori di ruolo, nonché i ricercatori a tempo determinato afferenti alla struttura primaria;
- c) i rappresentanti del personale tecnico-amministrativo assegnato alla struttura primaria;
- d) la rappresentanza degli studenti iscritti per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso ai corsi di laurea, di laurea magistrale e di dottorato di ricerca, in numero non inferiore al 15% dei componenti il Consiglio, che garantisca almeno un rappresentante degli iscritti ai corsi di dottorato attivati nella struttura primaria;
- e) la rappresentanza degli assegnisti e dei borsisti che fanno riferimento alla struttura primaria e che abbiano contratti almeno di durata biennale.

Il numero di rappresentanti di cui alle lettere c), d) ed e) e le modalità per la loro designazione sono stabiliti nel Regolamento generale di ateneo. La durata del loro mandato è di due anni accademici, rinnovabile una sola volta, ad eccezione dei rappresentanti di cui alla lettera c), il cui mandato è rinnovabile consecutivamente una sola volta.

5. Partecipano alle adunanze senza diritto di voto le unità di personale tecnico-amministrativo con ruoli di responsabilità e/o coordinamento in materia di ricerca, didattica e amministrazione.

6. Le funzioni di segretario verbalizzante delle adunanze del Consiglio sono assunte dal Segretario di Dipartimento o da suo delegato.

Articolo 9

Sedute del Consiglio del Dipartimento

1. Il Consiglio del Dipartimento è convocato dal Direttore, in via ordinaria, almeno ogni due mesi e, in via straordinaria, ogni volta che il Direttore lo ritenga necessario o ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi componenti.

Le sedute del Consiglio si potranno svolgere in modalità telematica o mista nei casi e con le modalità previste da apposito Regolamento di ateneo.

2. La convocazione, contenente l'elenco degli argomenti all'ordine del giorno, deve essere inviata almeno cinque giorni prima della riunione, a mezzo e-mail, all'indirizzo istituzionale.

La convocazione è affissa, altresì, all'albo del Dipartimento. In caso di motivata urgenza, la convocazione e/o eventuali integrazioni dell'ordine del giorno possono essere inviate anche 24 ore prima della data prevista per la riunione.

Eccezionalmente, l'ordine del giorno di una seduta può essere integrato nel corso di essa con un nuovo argomento solo se siano presenti tutti i componenti del Consiglio e se tale integrazione è approvata all'unanimità.

Il materiale documentario ed esplicativo relativo agli argomenti all'ordine del giorno è messo a disposizione dei componenti il Consiglio, per consultazione, almeno 3 giorni prima dell'adunanza.

3. Le sedute del Consiglio sono valide a condizione che:

- tutti gli aventi titolo siano stati convocati con le modalità individuate al comma precedente;
- sia presente la maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.

4. Le componenti del Consiglio del Dipartimento di cui al precedente art. 8, comma 4, ove non diversamente previsto da specifiche norme legislative e regolamentari, partecipano a tutte le deliberazioni, fatta eccezione per quelle concernenti:

- a) la richiesta di avvio del procedimento di reclutamento per la copertura di posti di professori di ruolo di I e di II fascia, che sono adottate a maggioranza assoluta dei soli professori di I fascia, per i posti di I fascia, e di I e di II fascia, per i posti di II fascia;
- b) la proposta di chiamata, a conclusione delle procedure di reclutamento, dei professori di I e di II fascia, che sono adottate a maggioranza assoluta dei soli professori di I fascia, per le chiamate dei professori di I fascia, e di I e di II fascia, per le chiamate dei professori di II fascia;
- c) la richiesta di avvio del procedimento per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato, che sono adottate a maggioranza assoluta dei professori di I e di II fascia e dei ricercatori confermati;
- d) la proposta di chiamata, a conclusione delle procedure di reclutamento, dei ricercatori a tempo determinato, che sono adottate a maggioranza assoluta dei professori di I e di II fascia;
- e) le questioni relative ai professori e ai ricercatori che comportino un giudizio di merito sugli stessi, che sono adottate a maggioranza assoluta dei componenti, nella composizione limitata alla fascia corrispondente e a quella superiore.

Le unità di personale tecnico-amministrativo con ruoli di responsabilità e/o coordinamento in materia di ricerca, didattica e amministrazione sono presenti alla trattazione di tutti gli argomenti.

Tali unità di personale partecipano alle adunanze senza diritto di voto e, pertanto, non concorrono alla determinazione del quorum per la validità delle medesime adunanze.

5. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti, salvo che per determinati argomenti sia diversamente disposto dallo Statuto, da atti regolamentari e dalla normativa vigente.

Ciascuna deliberazione deve essere assunta con voto palese, per alzata di mano o appello nominale, ad eccezione delle votazioni riguardanti persone, che devono essere adottate a scrutinio segreto.

Nessuno può partecipare alla discussione su questioni che lo riguardino personalmente ed esprimere su queste il proprio voto.

6. Tutte le deliberazioni sono assunte nel rispetto del Codice etico della Comunità dell'Università degli Studi della Basilicata.

7. Le deliberazioni sono immediatamente esecutive, indipendentemente dall'approvazione del verbale della seduta nella quale sono state adottate, e sono trasmesse con celerità agli uffici del Dipartimento che devono curarne l'esecuzione.

8. I verbali delle adunanze del Consiglio sono redatti dal Segretario verbalizzante e devono contenere i

termini essenziali delle discussioni e il dispositivo di approvazione per ciascun punto all'ordine del giorno.

Chiunque intenda far iscrivere a verbale una dichiarazione è tenuto a consegnarne il testo sottoscritto al Segretario verbalizzante nel corso della seduta.

Il verbale, qualora non sia approvato seduta stante, è approvato nella seduta successiva.

Le rettifiche al verbale in sede di approvazione nella seduta successiva non possono modificare le determinazioni adottate.

I verbali, sottoscritti dal Direttore e dal Segretario verbalizzante in ogni pagina, sono conservati negli uffici del Dipartimento

Estratti del verbale ovvero le certificazioni delle delibere adottate sono trasmessi agli uffici dell'Amministrazione centrale, qualora vi siano adempimenti a loro carico.

Articolo 10 **Consiglio di direzione**

1. Il Consiglio di direzione coadiuva il Direttore nell'istruzione dei temi da sottoporre all'attenzione del Consiglio del Dipartimento.
In particolare, formula proposte sulle materie di cui all'art. 25, comma 1 – lettere a), b) e c) –, dello Statuto.
Il Consiglio, inoltre, può formulare proposte su tutte le altre materie previste dal medesimo art. 25.
2. Il Consiglio di direzione elabora il documento annuale di valutazione delle attività della struttura e lo sottopone al Consiglio del Dipartimento.
3. Il Consiglio di direzione, inoltre, svolge i compiti eventualmente ad esso delegati dal Consiglio del Dipartimento, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 25, comma 3, dello Statuto e dall'art. 48 comma 3 del Regolamento Generale di Ateneo.
4. Il Consiglio di direzione è composto da:
 - a) il Direttore del Dipartimento, che lo presiede;
 - b) il Direttore vicario;
 - c) il Presidente della Commissione paritetica docenti-studenti o suo delegato individuato tra i componenti di cui all'art. 12, comma 4, lett. a);
 - d) i Coordinatori dei Consigli di corsi di studio;
 - e) il Coordinatore della Commissione di ricerca
 - f) il Coordinatore della Commissione didattica
 - g) i professori e ricercatori di ruolo afferenti al Dipartimento che fanno parte del Senato Accademico e/o del C.d.A.
 - h) il Coordinatore del Dottorato di Ricerca con sede amministrativa presso il Dipartimento.
5. Le unità di personale tecnico-amministrativo con ruoli di responsabilità e/o coordinamento in materia di ricerca, didattica e amministrazione partecipano alle sedute del Consiglio di direzione con funzioni di supporto.

Articolo 11 **Sedute del Consiglio di direzione**

1. Il Consiglio di direzione è convocato dal Direttore ogni volta che si renda necessario o ne faccia

richiesta almeno un terzo dei suoi componenti. Le sedute del Consiglio si potranno svolgere in modalità telematica o mista nei casi e con le modalità previste da apposito Regolamento di ateneo.

2. La convocazione, contenente l'elenco degli argomenti all'ordine del giorno, deve essere inviata almeno due giorni prima della riunione, a mezzo e-mail, all'indirizzo istituzionale.
In caso di motivata urgenza, la convocazione e/o eventuali integrazioni dell'ordine del giorno possono essere inviate anche 24 ore prima della data prevista per la riunione.
3. Le sedute del Consiglio di direzione sono valide a condizione che:
 - tutti gli aventi titolo siano stati convocati con le modalità individuate al comma precedente;
 - sia presente la maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.
4. L'assunzione delle decisioni avviene con le stesse modalità previste per le sedute del Consiglio del Dipartimento.
5. Le funzioni di segretario verbalizzante delle adunanze del Consiglio sono assunte da un'unità di personale individuata dal Direttore con apposito provvedimento.
I verbali, sottoscritti dal Direttore e dal Segretario verbalizzante in ogni pagina, sono conservati negli uffici del Dipartimento.

Articolo 12

Commissione paritetica docenti-studenti

1. La Commissione paritetica docenti-studenti ha le seguenti competenze:
 - a) svolge attività di monitoraggio dell'offerta formativa e della qualità della didattica, nonché dell'attività di servizio agli studenti da parte dei professori e dei ricercatori;
 - b) monitora e individua gli indicatori per la valutazione dei risultati delle attività di cui alla lett. a);
 - c) formula pareri sull'attivazione e la soppressione di corsi di studio;
 - d) esprime parere sulle disposizioni dei regolamenti didattici dei corsi di studio concernenti la coerenza tra i crediti assegnati alle attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati.
2. Alla Commissione paritetica docenti-studenti sono demandati i compiti previsti dalla legge 240/2010 e dai relativi decreti attuativi (art. 28 dello Statuto).
3. La Commissione paritetica docenti-studenti, inoltre, svolge i compiti eventualmente ad essa delegati dal Consiglio del Dipartimento, con apposite deliberazioni assunte a maggioranza assoluta degli aventi diritto.
4. La Commissione paritetica docenti-studenti è composta da:
 - a) 1 professore o ricercatore per ciascun corso di studio designato dai relativi Consigli, ovvero 2 professori o ricercatori, nel caso di corso di laurea magistrale a ciclo unico;
 - b) 1 studente per ciascun corso di studio, ovvero 2 studenti nel caso di corso di laurea magistrale a ciclo unico, designato/i al proprio interno dalla rappresentanza degli studenti nel Consiglio del medesimo corso di studio, in apposita riunione.

In presenza di un unico corso di studio, la Commissione paritetica docenti-studenti è composta da due componenti di cui alla lettera a) e da due componenti di cui alla lettera b).

I docenti o i ricercatori per ciascun corso di studio sono designati dai medesimi Consigli di corsi di studio e nominati dal Direttore della Struttura. Gli studenti sono designati al proprio interno dalla rappresentanza degli studenti nel Consiglio del medesimo corso di studio, in apposita riunione.

5. La Commissione paritetica docenti-studenti è costituita con provvedimento del Direttore del Dipartimento, che convoca la prima riunione nel corso della quale viene eletto il Presidente nell'ambito della componente dei professori e ricercatori.
6. I componenti della Commissione paritetica docenti-studenti durano in carica quattro anni accademici, ad eccezione degli studenti, il cui mandato è di due anni accademici.
7. La Commissione paritetica docenti-studenti è convocata dal Presidente almeno ogni due mesi e comunque ogni volta che si renda necessario.
8. La convocazione, contenente l'elenco degli argomenti all'ordine del giorno, deve essere inviata almeno cinque giorni prima della riunione, a mezzo e-mail, all'indirizzo istituzionale dei componenti. In caso di motivata urgenza, la convocazione e/o eventuali integrazioni dell'ordine del giorno possono essere inviate anche ventiquattro ore prima della data prevista per la riunione.
9. Le sedute della Commissione sono valide se sia presente la maggioranza assoluta dei componenti e a condizione che siano rappresentate entrambe le componenti di cui al comma 4, lettere a) e b).
10. Le decisioni sono assunte a maggioranza dei presenti. Nel caso in cui non sia raggiunta la maggioranza nelle prime tre votazioni, nella terza di esse prevale il voto del Presidente.
11. Alle sedute della Commissione paritetica, su invito del Presidente, possono partecipare, senza diritto di voto e senza che la loro presenza concorra a costituire il numero legale, altri soggetti la cui presenza è ritenuta utile per la trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno.
12. Partecipa alle sedute della Commissione paritetica docenti-studenti, con funzioni consultive e senza diritto di voto, un'unità di personale tecnico-amministrativo individuata dal Direttore, con competenze in materia di didattica.
13. Il Presidente nomina il segretario verbalizzante. I verbali, sottoscritti dal Presidente e dal Segretario verbalizzante in ogni pagina, sono conservati in Dipartimento.

Articolo 13

Consiglio del corso di studio

1. Il Consiglio del corso di studio svolge funzioni istruttorie e di proposta in materia di organizzazione e gestione delle attività di uno o più corsi di studio affini per contenuti, anche attivati da più strutture primarie.
2. Il Consiglio del corso di studio elabora proposte in materia di:
 - a) definizione e modifiche degli ordinamenti dei corsi di studio;

- b) definizione e modifiche dei regolamenti dei corsi di studio;
 - c) articolazione dell'offerta formativa dei corsi di studio.
3. Al Consiglio del corso di studio sono delegate, con potere deliberativo, le funzioni di cui all'art. 8, comma 2, del presente regolamento.
 4. Il Consiglio del corso di studio svolge funzioni istruttorie in ogni altra materia inerente i percorsi formativi, non ricompresa tra le materie oggetto di delega.
 5. Le modalità di composizione, di nomina del coordinatore e di funzionamento del Consiglio del corso di studio sono disciplinate in apposito regolamento, approvato dal Consiglio della struttura primaria ed emanato dal Direttore della struttura stessa. Tale regolamento, nel caso di corso di studio interstruttura, è approvato dal Senato accademico, su proposta delle strutture primarie coinvolte, ed è emanato con decreto del Rettore. Nella composizione del Consiglio del corso di studio deve essere garantita la presenza di una rappresentanza degli studenti nella misura del 15% dei componenti il Consiglio.
Tale rappresentanza, nel caso in cui non risultasse eletta, è designata dai rappresentanti degli studenti nel Consiglio del Dipartimento, tra gli studenti iscritti al Corso di studio.

Articolo 14 **Commissione didattica**

1. L'istituzione della Commissione didattica è facoltativa.
2. La Commissione didattica è istituita dal Consiglio di Dipartimento e dura in carica 4 anni accademici.
3. La Commissione didattica è composta da un professore o ricercatore per ciascun corso di studio, designato dai relativi Consigli, ovvero 2 professori o ricercatori, nel caso di corso di laurea magistrale a ciclo unico.
Il Direttore convoca la prima riunione nel corso della quale viene eletto il Coordinatore.
4. La Commissione didattica svolge funzioni istruttorie in materia di organizzazione e di coordinamento delle attività didattiche della struttura primaria e, in particolare, armonizza le proposte e i pareri dei consigli di corsi di studio, ai fini della definitiva proposta da sottoporre al Consiglio del Dipartimento.
5. Le modalità di funzionamento della Commissione didattica sono disciplinate in apposito regolamento, approvato dal Consiglio del Dipartimento ed emanato dal Direttore.
6. Per le stesse finalità delle Commissioni didattiche, laddove esistano corsi di studio interstruttura, più Strutture primarie possono costituire Commissioni didattiche interstruttura.
Il Consiglio del Dipartimento, per i corsi interstruttura di cui è sede amministrativa, può istituire commissioni didattiche interstruttura in accordo con i Dipartimenti coinvolti, previa deliberazione dei Consigli dei medesimi Dipartimenti.
7. Le modalità di composizione e di funzionamento della Commissione didattica interstruttura sono disciplinate in apposito regolamento, approvato dai Consigli dei Dipartimenti coinvolti ed emanato dal Direttore della struttura primaria in cui ha sede amministrativa il corso di studio.

Articolo 15 Commissione di ricerca

1. La Commissione di ricerca è istituita dal Consiglio del Dipartimento e ha una durata di 4 anni accademici.
2. La Commissione di ricerca svolge funzioni istruttorie in materia di organizzazione e di coordinamento delle attività di ricerca del Dipartimento.
3. La Commissione di ricerca formula al Consiglio del Dipartimento proposte e pareri in materia di promozione della ricerca, di organizzazione e coordinamento delle infrastrutture e delle risorse strumentali, di monitoraggio e valutazione delle attività di ricerca.
4. La Commissione di ricerca cura tutti gli adempimenti cui è chiamato il Dipartimento nell'ambito della Valutazione della Qualità della Ricerca.
5. La Commissione di ricerca è rappresentativa di tutti i professori, ricercatori universitari e ricercatori a tempo determinato afferenti al Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali, Alimentari e Ambientali.
6. Ai fini della sua composizione, il Dipartimento è organizzato in Aree di Ricerca Interdisciplinari che variano da un minimo di 5 ad un massimo di 9.
7. Le Aree di ricerca vengono attivate con un minimo di 5 afferenti. Le Aree restano in vita sino alla proposta di disattivazione o per riduzione del numero di afferenti al di sotto delle 5 unità per un periodo di 1 anno. Le attivazioni, le disattivazioni di Aree di Ricerca nonché le afferenze ad una delle stesse potranno avere luogo solo ad inizio dell'anno accademico. L'attivazione di una nuova Area di Ricerca avviene su proposta argomentata dei docenti interessati da inoltrare al Direttore della Scuola che istruisce il punto da sottoporre all'approvazione del Consiglio del Dipartimento.
8. I docenti possono afferire ad una sola Area di Ricerca. I docenti del Dipartimento afferenti ad un'Area eleggono, al loro interno, il Coordinatore che rappresenterà l'Area nella Commissione di Ricerca. Il Coordinatore dura in carica quattro anni accademici. In caso di dimissioni del Coordinatore, l'Area di appartenenza provvederà entro 15 giorni alla sua sostituzione; durante tale periodo svolgerà le funzioni di Coordinatore il più anziano fra i componenti dell'area; il membro designato in sostituzione dura in carica per lo scorcio del mandato.
9. La Commissione è composta dai Coordinatori delle Aree di Ricerca o loro delegati.
10. Nella prima riunione convocata dal Direttore del Dipartimento, la Commissione di Ricerca designa al suo interno il Coordinatore scelto tra i Coordinatori individuati da ciascuna Area e ne propone la nomina al Consiglio.
11. La Commissione è convocata dal Coordinatore ogni qualvolta lo ritenga necessario oppure su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.
12. Le riunioni della Commissione possono svolgersi anche per via telematica.
13. La convocazione, contenente l'elenco degli argomenti all'ordine del giorno, oltre ad eventuale materiale utile alla trattazione degli argomenti, deve essere inviata almeno due giorni prima della

riunione, a mezzo e-mail, all'indirizzo istituzionale dei membri della Commissione. In caso di motivata urgenza, la convocazione e/o eventuali integrazioni dell'ordine del giorno possono essere inviate anche 24 ore prima della data prevista per la riunione. Eccezionalmente, l'ordine del giorno può essere integrato, nel corso della stessa, con un nuovo argomento solo se siano presenti tutti i componenti della Commissione e se tale integrazione è approvata all'unanimità. Il Coordinatore, al fine di favorire la massima partecipazione e sentite le disponibilità di tutti i componenti, può provvedere anche alla calendarizzazione periodica degli incontri, fatte salve le convocazioni che dovessero rendersi necessarie su richiesta dei componenti, di organi del Dipartimento o dell'Ateneo secondo le modalità di cui al comma precedente.

14. Le riunioni della Commissione sono valide a condizione che:
 - tutti gli aventi titolo siano stati convocati con le modalità individuate al comma precedente;
 - siano presenti almeno la metà più uno dei componenti. L'unità di personale di cui al precedente art. 3, comma 4, partecipa alle riunioni senza diritto di voto e non concorre alla determinazione del *quorum* per la validità delle adunanze.
15. Gli atti sono assunti a maggioranza dei presenti, salvo che per determinati argomenti sia diversamente disposto dallo Statuto, da atti regolamentari e dalla normativa vigente. Ciascuna votazione si svolge con voto palese, per alzata di mano o appello nominale, ad eccezione delle votazioni riguardanti persone, che possono essere adottate a scrutinio segreto.
16. Per la trattazione di particolari argomenti la Commissione, su proposta del Coordinatore, può disporre la consultazione di soggetti non facenti parte della Commissione.
17. Gli eventuali atti assunti, indipendentemente dall'approvazione del verbale della seduta nella quale sono state adottate, vengono immediatamente trasmessi al Direttore del Dipartimento.
18. I verbali delle adunanze del Consiglio vengono redatti dal Segretario verbalizzante e devono contenere i termini essenziali delle discussioni e il dispositivo di approvazione per ciascun punto all'ordine del giorno. Chiunque intenda far iscrivere a verbale una dichiarazione è tenuto a consegnarne il testo sottoscritto al Segretario verbalizzante nel corso della seduta. Il verbale, qualora non sia approvato seduta stante, è approvato nella seduta immediatamente successiva. Le rettifiche al verbale in sede di approvazione nella seduta successiva non possono modificare le determinazioni adottate. I verbali, sottoscritti dal Coordinatore e dal Segretario verbalizzante in ogni pagina, sono conservati negli uffici del Dipartimento

Articolo 16

Personale tecnico-amministrativo

1. Il personale tecnico-amministrativo è assegnato al Dipartimento dal Direttore Generale con proprio provvedimento.
2. Le unità di personale tecnico-amministrativo con ruoli di responsabilità e/o coordinamento in materia di ricerca, didattica e amministrazione, per quanto di rispettiva competenza, coadiuvano il Direttore per tutti gli adempimenti di carattere amministrativo-gestionale.

In particolare:

- a) il Segretario di Dipartimento, coordina i servizi alla ricerca, alla didattica, alla Segreteria di Direzione e le attività amministrativo-contabili, assumendo, in solido con il Direttore del

Dipartimento, e nei limiti di quanto rispettivamente attribuibile ad entrambi, la responsabilità dei conseguenti atti, in conformità alle norme e regolamenti vigenti; coordina le attività degli Uffici del Dipartimento e dei loro responsabili al fine di perseguire il miglioramento continuo dei processi, della loro efficacia e della loro efficienza; assiste il Direttore del Dipartimento nelle attività volte al migliore funzionamento della Struttura, come previsto dalla normativa vigente e dai regolamenti dell'Ateneo; coordina e valuta il personale tecnico amministrativo afferente al Dipartimento, con esclusione del personale tecnico-scientifico; gestisce il fondo economale, la contabilizzazione, la liquidazione ed il pagamento di missioni, di compensi e di acquisto di beni e servizi ed ogni altro adempimento; predispone, congiuntamente con il Direttore, i documenti di bilancio e garantisce una gestione efficiente delle risorse finanziarie; partecipa, con funzioni di Segretario, alle riunioni del Consiglio di Dipartimento, redige e firma congiuntamente con il Direttore di Dipartimento i relativi verbali; assicura, per quanto di sua competenza, l'esecuzione delle delibere assunte dagli Organi del Dipartimento.

- b) il responsabile dell'Ufficio Amministrazione e Contabilità è preposto a coordinare le attività del personale tecnico-amministrativo del Dipartimento assegnato all'Ufficio, assumendo le responsabilità dei conseguenti atti;
 - c) il responsabile dell'Ufficio Didattica è preposto a coordinare le attività del personale tecnico-amministrativo del Dipartimento assegnato all'Ufficio, assumendo le responsabilità dei conseguenti atti;
 - d) il responsabile dell'Ufficio Ricerca è preposto a coordinare le attività del personale tecnico-amministrativo del Dipartimento assegnato all'Ufficio, assumendo le responsabilità dei conseguenti atti.
3. Il personale tecnico assegnato al Dipartimento, in considerazione della specifica qualificazione e in base alle esigenze del Dipartimento, svolge attività di supporto alla ricerca, alla didattica e/o ai servizi, o può essere assegnato, con decreto del Direttore del Dipartimento, sentito il Consiglio, a uno o più laboratori di cui al successivo art. 18.
 4. Il personale assegnato ai laboratori opera sotto la direzione del docente responsabile scientifico del laboratorio.

Articolo 17

Locali e attrezzature

1. Il Dipartimento ha sede nei locali ad esso assegnati dall'Ateneo nelle sedi di Potenza e Matera. I locali assegnati al Dipartimento sono destinati esclusivamente alle attività istituzionali della struttura. Attività extra-istituzionali dovranno essere appositamente autorizzate dal Direttore, secondo quanto previsto dal Regolamento generale di ateneo.
2. Il Dipartimento, per l'assolvimento dei propri compiti, si avvale degli studi, dei laboratori, delle attrezzature e dei materiali in dotazione nonché degli ulteriori beni mobili e immobili eventualmente acquisiti o assegnati in uso a qualunque titolo.
3. L'accesso alle strutture e l'uso delle attrezzature del Dipartimento sono consentiti a tutto il personale della struttura, a quanti collaborano alle attività di ricerca, agli studenti iscritti ai Corsi di studio, ai Corsi di dottorato di ricerca, ai Master e alle Scuole di specializzazione, agli assegnatari di borse di studio e assegni di ricerca, in base alle relative esigenze e nel rispetto delle vigenti norme di sicurezza e prevenzione del rischio

4. L'accesso alle strutture e l'uso delle attrezzature del Dipartimento sono consentiti, inoltre, a professori e ricercatori di altre università, agli affidatari di insegnamenti, ai ricercatori di enti di ricerca e del mondo della produzione, nonché ad altri soggetti legittimati in forza di contratti, accordi e convenzioni.
5. Salvo quanto previsto ai precedenti commi 3 e 4, l'accesso alle strutture e l'uso delle attrezzature da parte di soggetti esterni deve essere autorizzato dal Direttore del Dipartimento.

Articolo 18

Laboratori

1. Nel Dipartimento possono essere attivati laboratori di ricerca, di didattica e di servizi.
2. Il Consiglio del Dipartimento, su proposta del Direttore, affida la responsabilità scientifica di ciascun laboratorio a un professore di ruolo o ricercatore.
3. Il Consiglio del Dipartimento, su proposta del responsabile scientifico del laboratorio, può affidare la responsabilità tecnica di ciascun laboratorio a unità di personale in possesso di idonea qualifica professionale.
4. Il funzionamento di ciascun laboratorio può essere normato da un apposito regolamento interno approvato dal Consiglio del Dipartimento.

Articolo 19

Gestione finanziaria

1. La gestione finanziaria e contabile del Dipartimento è disciplinata dal Regolamento di ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

Articolo 20

Approvazione e modifiche

1. Il presente Regolamento è deliberato a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio del Dipartimento ed è approvato dal Senato accademico, acquisito il parere favorevole del Consiglio di amministrazione.
Esso è emanato dal Rettore con proprio decreto.
2. Per le modifiche e le integrazioni al presente Regolamento si applicano le disposizioni indicate al comma 1.

Articolo 21

Norma di rinvio

1. Per quanto non esplicitamente previsto nel presente Regolamento, anche in tema di sicurezza, si rinvia alle leggi vigenti in materia, allo Statuto e ai regolamenti dell'Università degli Studi della Basilicata.

Articolo 22

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nell'Albo Ufficiale dell'Ateneo.